



*Segretariato Generale
della Giustizia Amministrativa
Segretario Delegato per il Consiglio di Stato*

ALLEGATO 1

**“PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI VIGILANZA ARMATA PRESSO PALAZZO SPADA, SEDE
ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO DI STATO, PER LA DURATA
DI 18 MESI A FAR DATA DAL 1 OTTOBRE 2016”**

**CAPITOLATO TECNICO
(CIG 6761271954)**

Art. 1 Oggetto

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di vigilanza armata, tramite Guardie Particolari Giurate (G.P.G.), da svolgersi presso Palazzo Spada, sede istituzionale del Consiglio di Stato;
2. Per servizi di vigilanza armata si intendono tutte quelle attività finalizzate a tutelare la sicurezza dei beni e del personale dell'Amministrazione.
3. Le G.P.G. dovranno essere provviste di Metal Detector portatile.

Art. 2 Importo e durata dell'appalto

1. La durata dell'appalto viene fissata in mesi 18 (diciotto). L'Amministrazione si riserva di prorogare la durata del presente contratto ai sensi dell'art. 106, comma 11, d.lgs. 50/2016;
2. L'importo a base d'asta è pari ad € 190.000,00, oltre Iva. Per quanto attiene ai rischi derivanti da possibili interferenze (vedi determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008 e art. 26, comma 3, d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81) l'Amministrazione ha valutato che per la tipologia di servizio non sono previsti oneri per la sicurezza connessi con i rischi di interferenze.
Resta comunque onere dell'aggiudicatario elaborare il D.U.V.R.I., consegnandone copia all'Amministrazione e provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta.

Art. 3 Organizzazione del servizio

Nell'ambito del servizio in appalto vengono individuate alcune figure/funzioni chiave:

- **Il Referente del servizio**, ovvero la persona, dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, incaricata dall'Impresa della gestione di tutti gli aspetti del servizio. Il Referente del servizio rappresenta l'interfaccia unica dell'Impresa verso l'Amministrazione e deve essere sempre reperibile.

L'aggiudicatario è tenuto a indicare per iscritto il nominativo del proprio referente del servizio, il quale provvederà a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto previsto e sarà il naturale corrispondente del direttore dell'esecuzione del contratto, nominato dall'Amministrazione

- **Il Direttore dell'esecuzione, ovvero il responsabile per l'Amministrazione** dei rapporti con l'Impresa, viene demandato il compito di verifica e controllo della corretta e puntuale esecuzione del servizio che impartirà le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività. Egli avrà, altresì, il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel presente capitolato e negli altri documenti contrattuali.

L'aggiudicatario è tenuto a indicare per iscritto il nominativo del proprio referente del servizio, il quale provvederà a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto previsto e sarà il naturale corrispondente del direttore dell'esecuzione del contratto, nominato dall'Amministrazione.

Per ogni comunicazione, richiesta di intervento ordinario o straordinario, modificazione del servizio od altro ancora, l'Amministrazione prevede la messa a disposizione di un indirizzo di posta elettronica a cui inviare le comunicazioni che dovranno essere lette "in tempo reale" anche dal Referente del servizio che, nel caso di richieste di tipo giornaliero dovrà:

- intervenire/far intervenire gli operatori per adempiere nei tempi previsti;
- dare conferma dell'avvenuta soluzione/chiusura delle stesse.

Ogni singolo addetto al servizio dovrà inoltre segnalare tutte le irregolarità o anomalie riscontrate al Referente del Servizio che a sua volta provvederà giornalmente ad informare a mezzo e-mail il Direttore dell'esecuzione.

In ogni caso, l'Amministrazione, provvederà ad effettuare le verifiche sulla regolarità del servizio.

Art. 4 Obblighi dell'Impresa

Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei Servizi e dei servizi connessi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il contraente è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nelle presenti condizioni generali e negli altri documenti di cui alle premesse.

I servizi oggetto del presente capitolato, dovranno essere eseguiti senza interferire con il normale lavoro degli uffici, modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

L'Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione senza recare intralcio, disturbo o interruzioni all'attività lavorativa in corso, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte.

L'Impresa si impegna ad utilizzare, per le attività dell'appalto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e dovrà assicurare lo svolgimento del servizio negli orari prestabiliti. Variazioni dell'orario di servizio non sono ammesse se non preventivamente concordate.

L'Impresa si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'impresa si obbliga a Comunicare, con almeno 10 giorni di anticipo, l'astensione dall'attività lavorativa del personale per adesione a manifestazioni o scioperi.

L'Impresa si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il contraente anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

Tutti i servizi oggetto delle presenti condizioni generali dovranno essere svolti da Guardie Particolari Giurate (GPG), dipendenti dell'operatore economico aggiudicatario dell'appalto, regolarmente iscritte ai fondi previdenziali ed assicurativi, in divisa, armate, radio e/o tele collegate con la sala operativa dell'Istituto di Vigilanza ed in regolare possesso del Decreto di nomina a G.p.G. rilasciato dal Prefetto di Roma.

Il personale (GPG) impegnato deve essere identificato con apposito cartellino e deve essere munito di un documento di identificazione.

L'eventuale dimenticanza dei suddetti documenti va immediatamente comunicata al Direttore dell'Esecuzione e va regolarizzata entro massimo il giorno successivo. Se entro tale termine i

documenti non sono presentati, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 50,00 per ogni addetto che ne risulti sprovvisto, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti ai sensi dell'art. 14 del presente capitolato.

L'Impresa si impegna a sostituire, dietro motivata richiesta dell'Amministrazione, il personale che per seri motivi non risulti idoneo all'espletamento del servizio e che, durante lo svolgimento dello stesso, non si sia attenuto alle previste disposizioni o abbia tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro. L'Impresa è obbligata a garantire, in caso di assenza del personale per ferie, malattia o qualsiasi altra causa, la sostituzione dei lavoratori assenti in modo tale che sia assicurata la continuità del servizio.

Le dotazioni e/o strumentazioni necessarie per il regolare svolgimento del servizio devono essere di proprietà dell'Aggiudicatario che provvede, sempre a proprie spese, anche alla loro manutenzione.

Art. 5 Modalità di espletamento del servizio

L'affidamento del servizio oggetto del presente capitolato dovrà comprendere le attività di eseguito elencate a titolo indicativo e non esaustivo:

- Controllo accessi;
- Controllo, in casi sospetti, di involucri/bagagli/borsoni di visitatori e/o del personale anche attraverso l'utilizzo del metal detector in dotazione;
- Riconoscimento "a vista" del personale impiegato, nel rispetto delle procedure;
- Consentire l'accesso ai visitatori (fornitori inclusi), solamente previa:
 - a) autorizzazione telefonica del destinatario della visita;
 - b) rilascio del badge (trattenendo un documento di identità);
 - c) registrazione su supporto informatico delle relative generalità.
- Smistamento dei visitatori presso gli uffici e/o le persone richieste;
- Ricevere eventuali allarmi che pervengono presso la Portineria (ad es. allarme ascensori o allarme antincendio), intervenendo immediatamente e di conseguenza e richiedendo eventualmente l'intervento degli organi competenti;
- Impedire la sosta di veicoli nelle aree antistanti gli ingressi e riservate al Consiglio di Stato;
- Consentire l'uscita di materiali/beni/merci di proprietà del Consiglio di Stato solo se debitamente autorizzati;
- Eventuale gestione dei sistemi di Video – sorveglianza, Tele-allarme, Anti-incendio ed antiaggancio;
- In caso di accertato evento anomalo e/o situazione ritenuta di pericolo dovranno attivare ogni dovuto protocollo operativo avvisando, se del caso, il Responsabile dell'Impresa, la Centrale Operativa d'Istituto, le FF.OO. e il direttore dell'Esecuzione del Contratto. Al termine del servizio invieranno apposita relazione sull'accaduto all'Istituto di Vigilanza.

Ulteriori attività, compatibili con il servizio, potranno essere svolte a richiesta dell'Amministrazione.

Art. 6 Sospensione del servizio

L'Impresa non può unilateralmente sospendere l'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione.

La violazione della disposizione di cui al precedente punto costituisce inadempimento contrattuale idoneo a determinare la risoluzione del contratto e l'eventuale risarcimento del danno.

In tale evenienza l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere nei confronti dell'Impresa per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri eventualmente sostenuti e derivanti da un nuovo rapporto contrattuale

Art. 7 Personale addetto al servizio

Per lo svolgimento del servizio l'aggiudicatario dovrà destinare un numero di risorse ed ore non inferiore alle quantità indicate di seguito:

Unità: n. 2

Ore giorno: 10 h giorno c.u.;

Giorni di servizio: Lunedì- Sabato (esclusi festivi);

Orari di lavoro: concordati con l'Amministrazione all'atto della stipula del contratto.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di assorbire ed utilizzare nell'espletamento del servizio, prioritariamente i lavoratori già adibiti dal precedente aggiudicatario, qualora disponibili. Al suddetto personale dovranno essere garantite le medesime condizioni economiche contrattuali in atto al momento del subentro.

Attualmente il servizio è svolto da n. 2 unità:

N.	Livello inquadramento CCNL	Paga conglobata lorda	Scatti di Anzianità
1	4	1.278,88	0
2	5	1.214,73	0

Il personale adibito al servizio dovrà essere dipendente dell'appaltatore con il quale intercorrerà un rapporto di lavoro subordinato a tutti gli effetti di legge.

Il personale impiegato nel servizio dovrà firmare quotidianamente, all'inizio ed al termine del lavoro, apposito registro che l'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione sin dall'attivazione del servizio medesimo.

In caso di assenza del personale per ferie o malattia, l'aggiudicatario dovrà adottare misure atte a garantire comunque lo svolgimento del servizio secondo il monte ore sopra indicato (per es.: sostituzione delle risorse assenti con altri dipendenti disponibili, assunzione di nuove risorse etc.).

Su segnalazione del direttore dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere l'allontanamento, per valide ragioni, del personale non gradito, e l'aggiudicatario si impegna a provvedere alla sostituzione senza alcun indugio.

In caso di sciopero del personale addetto ai servizi di vigilanza, proclamato dalle organizzazioni sindacali, l'appaltatore dovrà comunicare, ai sensi del precedente art. 4, i tempi e le modalità di effettuazione dello stesso all'Amministrazione, la quale opererà, sul canone dovuto, le trattenute per l'importo corrispondente alle ore, o frazione di ore, del servizio non prestato.

Art. 8 Eventuali variazioni delle prestazioni

Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà, in relazione alle proprie esigenze organizzative, di sospendere, ridurre, sopprimere o aumentare taluni servizi di vigilanza, dandone comunicazione scritta, con congruo preavviso all'appaltatore, il quale non potrà sollevare eccezioni.

In caso di diminuzione dei servizi richiesti, in termini quantitativi e/o qualitativi, l'Istituto non avrà diritto a compensi, danni e/o indennizzi di sorta. Il corrispettivo verrà, conseguentemente, ridotto, in misura corrispondente alla riduzione delle prestazioni, sulla base del costo orario e dei canoni indicati dall'aggiudicatario in sede di offerta economica.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di richiedere all'aggiudicatario prestazioni di carattere straordinario o eccezionale, eccedenti i servizi previsti dal presente Capitolato, oppure di incrementare i servizi richiesti in maniera continuativa, a seconda delle proprie specifiche esigenze.

Qualsiasi servizio aggiuntivo dovrà essere eseguito solo in seguito ad autorizzazione da parte dell'Amministrazione appaltante, che indicherà i tempi e le modalità di intervento, provvedendo ai necessari controlli sulla prestazione richiesta. Nessun servizio aggiuntivo, se non previamente autorizzato, potrà essere addebitato all'Amministrazione in sede di fatturazione.

Art. 9 Responsabilità civile e penale - Garanzie

L'Impresa dovrà provvedere alla costituzione di una cauzione definitiva, come stabilito nella lettera invito.

L'Impresa, inoltre, è tenuta ad osservare tutte le disposizioni provenienti dall'Amministrazione, assumendo a suo carico tutte le responsabilità civili e penali relative allo svolgimento del servizio in oggetto, nonché ogni responsabilità per danni alle persone, alle cose ed a terzi che comunque possano derivare in conseguenza del servizio affidato. Nel caso si verificassero sottrazioni di materiale e si accertasse la responsabilità diretta o indiretta del personale alle dipendenze dell'appaltatore, quest'ultimo risponderà direttamente nella misura che verrà accertata dall'Amministrazione.

A copertura dei rischi di cui sopra, l'impresa aggiudicataria è tenuta alla stipulazione di apposita polizza assicurativa R.C., comprensiva della responsabilità civile verso terzi

In particolare, detta polizza tiene indenne l'Amministrazione, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare, nell'esecuzione di tutte le attività oggetto del presente Capitolato, anche con riferimento ai relativi beni e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc., in dipendenza di omissioni, negligenze o altri inadempimenti verificatisi nel corso dell'esecuzione del Servizio, anche se emerse o contestate per la prima volta nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività. Il massimale della polizza assicurativa è pari ad Euro 1.500.000,00 per ogni evento dannoso o sinistro, oltre spese legali.

La polizza assicurativa deve prevedere la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 cod. civ. e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Amministrazione, pertanto qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il contratto si risolverà di diritto con conseguente escussione della cauzione a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Il Fornitore, qualora non sia già in possesso della polizza di cui al presente articolo, si impegna alla stipula e/o all'adeguamento del massimale entro un mese dalla data di comunicazione di aggiudicazione della gara. La Polizza deve essere consegnata all'Amministrazione in copia conforme all'originale ai sensi di legge. L'impresa aggiudicataria deve avere cura di presentare all'Amministrazione la quietanza di intervenuto pagamento del premio con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde consentirle di verificare il permanere della validità della polizza per l'intera durata del contratto.

Art. 10 Verifiche e controlli della qualità del servizio

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare, tramite il Direttore dell'esecuzione all'uopo designato il controllo del servizio nelle forme che ritiene più opportune, per garantire la regolare esecuzione dello stesso e di modificare gli orari e le modalità dello svolgimento del servizio in base ad esigenze sopravvenute.

In particolare l'Amministrazione provvede a:

- controllare lo svolgimento delle attività, verificando il rispetto delle disposizioni e dei tempi contrattuali, nonché delle direttive impartite all'Impresa;
- controllare ed attestare la corrispondenza delle persone impiegate con i nominativi preliminarmente comunicati dall'Impresa prima dell'inizio dell'attività di servizio, nonché l'esecuzione del servizio secondo le regole;
- evidenziare e verbalizzare le disfunzioni, i ritardi e le altre eventuali inadempienze.

I predetti controlli non liberano l'Impresa dagli obblighi e dalle responsabilità derivanti dal contratto.

L'Impresa non può invocare, come causa di interferenza nel compimento delle attività, qualsivoglia intervento dell'Amministrazione.

Il Direttore dell'esecuzione, nell'espletamento delle proprie attività, può impartire disposizioni direttamente al personale preposto al servizio.

Art. 11 Fatturazione

Il rilascio della fattura in formato elettronico potrà avvenire con cadenza bimestrale - a partire dalla data di inizio del servizio - previo nulla osta alla fatturazione da parte dell'Amministrazione che sarà dato a seguito del rilascio del certificato di regolare esecuzione.

Ciascuna fattura dovrà contenere espresso riferimento al contratto, al CIG: **6761271954**, nonché al Codice Fiscale della Società ed al Codice IPA: G105F5.

Le fatture non in regola con le norme fiscali vigenti o emesse in contrasto con le previsioni del presente atto, non saranno ritenute valide e, pertanto, saranno rifiutate.

Art. 12 Tempi e modalità di pagamento

Il pagamento sarà eseguito entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, appositamente indicato dalla Società ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s. m. i..

Sull'importo netto di ogni fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50%, che verrà svincolata secondo le modalità e nei tempi previsti dall'art. 30, comma 5, d.lgs. 50/2016.

Il fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche qualora le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, la Società non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 13 Obblighi di riservatezza

L'Impresa è obbligata a mantenere e a far mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature informatiche, di cui dovesse avere conoscenza nell'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

Le informazioni devono essere utilizzate unicamente per le attività oggetto dell'appalto, avendo cura di preservare la loro riservatezza con ogni mezzo ritenuto necessario per evitare la loro divulgazione a terzi.

L'Impresa si impegna, inoltre, a scadenza del contratto, a cancellare o distruggere qualsiasi eventuale informazione riguardante il servizio, registrata su computer o altro strumento posseduto o controllato.

Gli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti punti permangono anche dopo l'ultimazione delle attività.

La violazione del presente articolo comporta la risoluzione immediata del contratto da parte dell'Amministrazione, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

L'Impresa è responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, dei prescritti obblighi di riservatezza.

Resta fermo il rispetto delle norme vigenti in materia trattamento dei dati sensibili.

Art. 14 Penali

All'Impresa può essere comminata, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 4, per ogni inadempimento contestato per la violazione degli obblighi contrattuali, una penale variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00.

L'applicazione delle penali deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, avverso la quale l'Impresa ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre otto giorni.

Nel caso di mancata presentazione o di mancato accoglimento delle giustificazioni l'Amministrazione procede all'applicazione delle indicate penali, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento.

L'Appaltatore sarà soggetto all'applicazione di penalità sino al 10% di ciascuna rata del corrispettivo contrattuale, oltre le spese per l'esecuzione d'ufficio del servizio non eseguito o male effettuato o degli obblighi non adempiuti. Qualora l'importo massimo della penale sia superiore al 10% dell'importo contrattuale si potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

La rifusione delle spese sostenute dall'Amministrazione per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali dell'Appaltatore, così come l'applicazione di eventuali penali, formeranno oggetto di compensazione, mediante ritenuta sulla prima rata del corrispettivo da versarsi all'Appaltatore successivamente all'applicazione della penale, ovvero rivalendosi sulla cauzione.

Art. 15 Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto alla Società di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

2. In caso di inadempimento da parte del contraente degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.

3. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore contraente nei confronti dell'Amministrazione nel rispetto dell'art. 115, comma 13, del d.Lgs. n. 50/2016. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 17 delle presenti Condizioni Generali.

Art. 16 Stipulazione del contratto con relative spese

Ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 50/2016, divenuta efficace l'aggiudicazione, il contratto verrà sottoscritto con scrittura privata e saranno a carico della ditta aggiudicataria tutte le eventuali spese derivanti dallo stesso.

Art. 17 Trattamento dei dati – consenso

Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i., in tema di trattamento di dati personali, i dati forniti verranno trattati per le finalità connesse alla presente procedura di affidamento e potranno essere esibiti, all'occorrenza, innanzi all'Autorità giudiziaria o ad altre Autorità ove siano ritenuti pertinenti per la definizione di un eventuale contenzioso.

L'Amministrazione eseguirà i trattamenti necessari all'esecuzione della presente procedura di gara e tutti gli atti conseguenti ispirandosi ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti di chi conferisce le informazioni, in ottemperanza agli obblighi di legge.

I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente per le finalità innanzi indicate.

Il trattamento sarà effettuato sia manualmente che mediante sistemi informatizzati.

Il mancato conferimento dei dati in esame pregiudicherà la partecipazione alla procedura di affidamento.

Art. 18 Norme di rinvio

L'esecuzione del contratto sarà regolata dalle clausole in esso contenute, nonché da quanto stabilito nel capitolato, nella lettera invito, nell'offerta tecnica e nell'offerta economica dell'impresa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. Si applicano inoltre, per quanto non espressamente previsto, le leggi in materia di servizi e forniture e le norme del Codice Civile. Per quanto non previsto dal presente disciplinare ed a completamento delle disposizioni in esso contenute, si osservano, in quanto applicabili:

- R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";

- R.D. 23 maggio 1924, n. 827, "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato";

- L. 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e ss.mm.ii.;

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", e ss.mm.ii.;

- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", e ss.mm.ii.;

- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", e ss.mm.ii.;

- Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE Testo rilevante ai fini del SEE;

- D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

- R.D. 18 giugno 1931, n. 773, "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", e ss.mm.ii.;

- R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952, "Disciplina del servizio delle guardie particolari giurate";

- R.D.L. 12 novembre 1936, n. 2144, "Disciplina degli istituti di vigilanza privata";

- R.D. 6 maggio 1940, n. 635, "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza", e ss.mm.ii.;

- D.M. del Ministro dell'Interno 1 dicembre 2010, n. 269, "Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei

servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti" e ss.mm.ii.;

- Circolare del Ministro dell'Interno 24 marzo 2011, "Vademecum operativo – Disposizioni operative per l'attuazione del Decreto Ministeriale 1 dicembre 2010, n. 269, in materia di capacità tecnica e qualità dei servizi degli istituti di vigilanza e investigazione privata";
- CCNL e relativi accordi locali integrativi dello stesso.